



COMUNE DI ROSTA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO

**PER LA RACCOLTA
PER USO DOMESTICO
DI LEGNA SECCA
DEPOSITATA A TERRA
ALL'INTERNO DELLE
AREE BOSCHIVE DI
PROPRIETÀ
DEL COMUNE DI ROSTA**

(Approvato con delibera Consiliare n. 47 del 22/12/2022)

Piazza Vittorio Veneto n°1 – 10090 Rosta (TO)
Tel. 011.9568811 – Fax 011.9540038
P.IVA: 01679120012
Posta Elettronica Certificata protocollo@pec.comune.rosta.to

Art. 1 (Oggetto del disciplinare)

Il presente regolamento definisce le modalità, i limiti e le procedure da eseguire per poter svolgere l'attività di raccolta legna secca giacente a terra (ramaglia e legna secca) all'interno delle aree comunali;

Foglio 13 particella 43 (via Stazione - zona Cimitero)

Foglio 12 particelle 96 e 97 (via Stazione - zona Cimitero)

Foglio 9 particella 22 (via XX Settembre - zona Ecocentro)

Foglio 10 particella 1 (via XX Settembre - zona Ecocentro)

Foglio 14 particelle 222, 237, 238 (parco De Benedetti)

Foglio 20 particelle 47, 48 (zona Pessina)

Art. 2 (Definizioni)

Si intende per:

- “*ramaglia*”: insieme o mucchio di rami secchi, frasche secche ecc. presenti a terra.
- “*legna secca*”: insieme di pezzi di rai o di tronchi d'albero secchi o seccaginosi (pezzi di tronco, rami, cimali, cortecce e fascine) presenti a terra e staccatesi per cause naturali dalla pianta madre, ed altri residui di tagli giacenti al suolo e non commercialmente sfruttabili dall'Ente.
- “*raccolta legna secca*”: tutte le operazioni che vanno dal prelievo della legna secca e delle ramaglie, così come specificato nel presente regolamento, e l'acquisizione gratuita di ciò che è stato raccolto da parte dell'autorizzato.

Le piante arboree evidentemente morte ma non abbattute e, quindi, ben radicate a terra, non rientrano nella definizione precedente e, pertanto, non sono oggetto dell'attività di raccolta di cui al presente disciplinare.

Art. 3 (Permesso temporaneo per la raccolta di ramaglia e legna secca)

L'attività di cui al precedente articolo 1 deve essere autorizzata dall'Amministrazione tramite un permesso temporaneo, che è ***strettamente personale e non cedibile ad altri*** a pena l'immediato ritiro del permesso e delle sanzioni previste e/o richiamate dal presente regolamento

Il permesso temporaneo all'attività di raccolta di ramaglia e legna secca all'interno del patrimonio agricolo forestale di proprietà regionale è rilasciato dalla Polizia Locale ai cittadini residenti nel territorio rostese.

Il permesso temporaneo deve essere esibito a chi esercita attività di vigilanza sul territorio ed **ha una validità di n° 15 (quindici) giorni consecutivi dalla data di rilascio** (prorogabili, nel caso di avverse condizioni atmosferiche, per una sola volta per una pari durata).

Considerata l'utilità sociale di tale attività al fine di prevenzione degli incendi boschivi e della migliore fruizione turistica dei boschi e constatato che il valore commerciale di detto materiale legnoso è praticamente nullo, **il permesso temporaneo viene rilasciato a titolo gratuito**, così come la legna secca e le ramaglie prelevate.

Il permesso temporaneo all'attività di raccolta di ramaglia e legna secca viene rilasciato dalla Polizia Locale secondo i criteri di cui all'articolo 4. Per esigenze di tutela della flora e della fauna, l'Ente si riserva la facoltà di non rilasciare alcun permesso ovvero di revocare senza alcun preavviso quelli eventualmente già rilasciati senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento da parte del titolare.

Art. 4 (limiti al rilascio dei permessi temporanei)

Al fine di garantire la tutela del patrimonio forestale regionale, nonché per consentire un'adeguata vigilanza sull'attività oggetto del presente disciplinare, la Polizia Locale **rilascierà un numero massimo annuo di 20**

(venti) permessi e non sarà consentito rilasciare più di un permesso annuo a soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Le domande saranno esaminate in ordine di arrivo al protocollo del Comune di Rosta.

Ogni permesso temporaneo potrà essere rilasciato, annualmente, **ad un solo membro per nucleo familiare**.

Art. 5 (Richiesta attività di raccolta di ramaglia e legna secca)

Chiunque intenda svolgere l'attività regolamentata dal presente disciplinare deve inoltrare apposita richiesta al Sindaco del Comune di Rosta utilizzando l'apposito modulo "Richiesta di autorizzazione per la raccolta di ramaglia e legna secca" (Allegato 1) disponibile in formato elettronico sul sito web del Comune di Rosta

Art. 6 (Autorizzazioni, Modalità di raccolta e trasporto)

I permessi si intendono a titolo personale e per uso familiare, pertanto non è consentita la cessione, a qualsiasi titolo, né dalla concessione in sé, né del materiale.

Il materiale oggetto di raccolta è costituito dalla legna secca o seccagginosa naturalmente presente sul suolo per schianti o rotture provocate dagli agenti atmosferici. Per agevolare le operazioni di carico e trasporto è consentito il deprezzamento del materiale.

È vietata la realizzazione di qualsiasi intervento o opera volta a facilitare le operazioni di raccolta del materiale legnatico.

Il titolare del permesso temporaneo di cui all'Articolo 3 può raccogliere il materiale descritto all'articolo 2 del presente disciplinare con il lavoro delle proprie braccia, avvalersi soltanto di attrezzature manuale quali pennati (roncole), accette o altri utensili simili.

L'attività di raccolta può essere esercitata, **dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00**, ad esclusione dei giorni festivi, nel periodo compreso **(dal 01 novembre al 15 giugno)**.

Il quantitativo massimo asportabile del materiale legnoso, così definito dall'articolo 2 del presente disciplinare, non può superare complessivamente il **peso di q.li 3**.

L'attività di raccolta di ramaglia e legna secca deve essere effettuata impiegando tutti gli accorgimenti per evitare l'innescò di fenomeni erosivi e non arrecare danno alla vegetazione circostante, alla fauna, al soprassuolo e in particolare alla rinnovazione.

La raccolta ed il trasporto del materiale fino al veicolo adibito al carico, devono essere effettuate manualmente, evitando il trascinarsi, il rotolamento e comunque danni al suolo e al soprassuolo, compresa la rinnovazione naturale.

Il transito del veicolo autorizzato all'accesso e/o al trasporto della legna raccolta, deve avvenire esclusivamente utilizzando la viabilità di servizio forestale esistente (strade o piste) ed evitando ogni danno al fondo stradale, al suolo e al soprassuolo.

Il veicolo da utilizzarsi per il carico ed il trasporto del legname raccolto è indicato dal beneficiario e specificamente autorizzato a tale scopo dall'ufficio competente.

Tale veicolo rimane il solo autorizzato per il periodo di validità del permesso, al trasporto del legname raccolto. Il carico, in conformità quanto previsto dal Codice della strada, non deve assolutamente eccedere la capacità di portata del veicolo attestata sulla carta di circolazione e dovrà essere adeguatamente assicurato per impedire la caduta accidentale di materiale durante la marcia.

Il titolare del permesso temporaneo di cui all'*articolo 3* può procedere alle operazioni di carico del materiale raccolto solo dopo avere avvisato la Polizia Locale utilizzando l'apposito modulo "Comunicazione avvio attività di raccolta ramaglia e legna secca giacente a terra all'interno delle aree di proprietà del Comune" (Allegato 2), disponibile in formato elettronico sul sito web del Comune compilato in ogni sua parte ed inviato a mezzo mail, P.E.C. o consegnato brevi mano, nell'ambito del quale deve specificare, in particolare, le seguenti informazioni: giornate e relativo orario in cui si effettuerà la raccolta, mezzo di trasporto impiegato (indicandone marca, modello, targa e portata massima espressa in quintali). Sarà cura della Polizia Locale avvisare le autorità di polizia competenti per le attività di controllo e sorveglianza. Il titolare del permesso temporaneo dovrà attenersi alle disposizioni indicate nello stesso.

Art. 7 (Modalità di accesso alle aree)

1. L'accesso alle aree comunali è subordinato al rilascio di specifico permesso scritto da parte della Polizia Locale.
2. Per la raccolta della legna secca gli utenti sono autorizzati al transito ed alla sosta con autoveicoli lungo le strade di accesso al bosco, in giornate non piovose e con la sede stradale idonea, evitando sempre ogni danno al fondo stradale, al suolo e al soprasuolo.
3. È assolutamente vietato il transito fuori dalle viabilità di servizio forestale esistente (strade piste di esbosco)
4. Durante i lavori il concessionario deve lasciare sempre sgomberi i sentieri, le vie e gli accessi nel bosco, ed al termine delle operazioni deve provvedere alla perfetta pulizia del bosco.

Art. 8 (Divieti)

È fatto divieto assoluto di:

- a) raccogliere “ramaglia” e/o “legna secca” giacente sul terreno la caduta è dolosa e quindi non dipesa da cause naturali;
- b) raccogliere esemplari fossili o in stato di fossilizzazione avanzata;
- c) realizzare depositi di legna;
- d) introdurre nel bosco attrezzi meccanici e motosega (l'Ente ha la facoltà di autorizzare, eccezionalmente e in forma scritta, l'uso della motosega. A tal proposito dovrà essere presentata specifica richiesta che dovrà essere autorizzata dal competente ufficio);
- e) danneggiare la vegetazione arborea e arbustiva presente con particolare riferimento alle aree dove la colonizzazione della rinnovazione naturale è già in atto con la formazione di nuovi popolamenti forestali;
- f) vendere la “ramaglia” e/o “legna secca” raccolta, a seguito rilascio del permesso, o trasportarla fuori dal territorio rotesse;
- g) cedere a terzi il permesso rilasciato;
- h) abbattere piante in piedi, ancorché secche e seccaginosi, nonché tagliare rami secchi delle piante radicate, nonché di danneggiare in qualsiasi modo la flora, la fauna, il suolo e il soprassuolo;
- i) raccogliere ramaglia e legna secca ove tale attività comporti il danneggiamento di nidi orifugi di fauna selvatica;
- j) raccogliere piante o parti di piante, schiantate e regolarmente martellate o segnate dall'Ente competente;
- k) asportare legname accatastato a seguito di interventi di miglioramento forestale;
- l) accedere ad aree con lavori di taglio in corso di esecuzione;
- m) accedere con gli automezzi per i quali si richiede l'autorizzazione e svolgere attività diverse da quella per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle conseguenze di legge, comporta il ritiro immediato del permesso e l'impossibilità di rinnovarlo per un periodo di tre anni.

Per le attività effettuate in maniera difforme al presente atto si applicano le sanzioni previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale vigenti nella Regione Piemonte.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili per le attività effettuate in maniera difforme al presente atto si applicano le sanzioni previste dalle Prescrizioni di Massima Polizia Forestale ed il calcolo dell'eventuale danno erariale derivante dall'attività non autorizzata.

Art. 9 (Violazioni e sanzioni)

Ogni infrazione al presente regolamento, fatta salve violazioni punite da leggi o regolamenti speciali in materia o da norme del codice penale, sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis D.lgs. 267/2000 con Sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

1. Per tutti i trasgressori delle norme contenute nel presente regolamento, oltre alla sanzione pecuniaria comminata sarà revocato il permesso per la durata di 1 (uno) anno.
2. Nel caso di recidiva nella violazione, il periodo sarà prolungato a 3 (tre) anni.
3. Qualsiasi inosservanza alle presenti disposizioni o a quelle previste dalla normativa di settore darà luogo all'immediata revoca dell'autorizzazione a tutti i componenti del nucleo familiare.
4. È ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della L.689/81. Il trasgressore è inoltre tenuto al risarcimento dei danni verso la parte lesa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative introitati saranno utilizzati per il miglioramento del patrimonio boschivo.

Fermo restante le sanzioni amministrative di cui all'art. 13 L. 689/1981 s.m.i., chiunque si impossessa di materiale legnoso, nel territorio del Comune di Rosta con modalità non contemplate nei precedenti articoli sarà deferito all'A.G.

È sempre disposto il sequestro del materiale legnatico nei confronti di coloro i quali contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 10 (Disposizioni finali)

Il presente disciplinare è inviato in copia ai Carabinieri Forestali competenti per territorio, nella cui giurisdizione ricade la concessione del Permesso. Agli stessi verrà inviato l'elenco dei permessi temporanei rilasciati per lo svolgimento dell'attività di controllo.

Per quanto non espressamente previsto saranno applicate le disposizioni emanate dalle Leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia.

Art. 11 (norme di salvaguardia)

Il Comune di Rosta non risponde di qualsivoglia danno a persone, animali e/o cose, dipendenti da guasti, furti o da ogni altra causa o di eventuali infortuni dell'utente autorizzato e non all'espletamento dell'attività di raccolta oggetto della presente concessione che restano totalmente a carico del richiedente: l'utente autorizzato risponde per se stesso e per terzi dei danni arrecati.

Il Comune di Rosta fa altresì salva la possibilità di chiedere al concessionario il risarcimento per eventuali danni arrecati da questo direttamente e/o indirettamente procurati ai beni.